



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2010 - 0005691 del 25/02/2010

 **SITHE GLOBAL**

Sithe Global Italia S.r.l.

Spettabile
**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare**
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

Alla cortese attenzione del Dirigente della ex divisione VI
Dottor Giuseppe Lo Presti

Raccomandata A.R. anticipata via fax al numero 06 57223040

Roma, 18 Febbraio 2010

Oggetto: Sithe Global Italia s.r.l. - Centrale termoelettrica di Teramo. Domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Riscontro Vostra comunicazione riferimento DVA - 2010 - 0003276 del 10 febbraio 2010

Spettabile Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali,

Siamo con la presente a riscontrare tempestivamente la Vostra comunicazione in oggetto emarginata per rappresentare quanto segue ed evitare, conseguentemente, l'archiviazione del procedimento amministrativo avviato da parte di Sithe Global Italia s.r.l. nel 2005, numero di protocollo 19575, volto al rilascio dell'AIA con riferimento al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica da 980 MWe nel Comune di Teramo.

L'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica di Teramo è stata presentata in data 18 luglio 2005 da parte della società proponente Sithe Global Italia s.r.l. ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002, stabilisce che "*l'esito positivo della valutazione di impatto ambientale [VIA] costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio*", e precisa che l'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto possa concludersi solo una volta acquisita la VIA.

Viale Regina Margherita
n. 278 -00198 Roma



Pagina 2

18 Febbraio 2010

Contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002, è stata pertanto avviata, da parte di Sithe Global Italia s.r.l., la procedura amministrativa di VIA.

Inoltre, in considerazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, con cui è stata data attuazione integrale alla direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, è stata altresì avviata da parte di Sithe Global Italia s.r.l., con richiesta di data 18 luglio 2005, la procedura amministrativa di rilascio dell'AIA.

Ai fini di cui sopra, la documentazione consistente nello Studio di Impatto Ambientale e relativa Sintesi Non Tecnica è stata presentata presso (i) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, Divisione III, per quanto concerne la richiesta di VIA, e (ii) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, Divisione VI, per quanto concerne la richiesta di AIA.

In particolare, la società proponente Sithe Global Italia s.r.l. ha affidato a CESI S.p.A. l'incarico di predisporre la sopra citata documentazione necessaria per avviare la procedura di VIA e la procedura di AIA, non avendo essa stessa i requisiti idonei per poter provvedere in autonomia alla redazione di tali documenti.

A tutt'oggi il procedimento di VIA non risulta concluso e, di conseguenza, non è stato ancora emesso il decreto di compatibilità ambientale.

Considerato che:

- la "Guida alla compilazione della domanda di AIA" predisposta da APAT (ora ISPRA) nel 2006, cui viene fatto riferimento nella Vostra comunicazione prot. DVA - 2010 - 0003276 del 10 febbraio 2010, preconizza la trasmissione alla Commissione AIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della documentazione per l'istanza di VIA su supporto digitale e indica chiaramente la complementarietà tra la procedura di VIA e la documentazione per la procedura di AIA;
- ai fini della procedura di AIA per un impianto termoelettrico come quello in oggetto occorre indicare i valori di emissione di sostanze in atmosfera, rumore e scarichi idrici in assetto di esercizio che sono generalmente inseriti e limitati in apposite prescrizioni del decreto di VIA;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 l'AIA *"non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale"*; e
- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, in caso di impianto sottoposto alla normativa in materia di VIA *"le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'AIA"*;


Pagina 3
18 Febbraio 2010

si ritiene che non sia possibile, prima della conclusione della procedura di VIA, predisporre documentazione aggiuntiva in linea con la "Guida alla compilazione della domanda di AIA" sopra citata e con il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, come da Vostra richiesta del 10 febbraio u.s. in oggetto emarginata.

Si richiede, pertanto, la sospensione dell'istruttoria volta al rilascio dell'AIA fino alla formale conclusione del procedimento di VIA da parte di codesto spettabile Ministero, a seguito della quale sarà possibile depositare la documentazione integrativa da quest'ultimo richiesta.

Si resta a completa disposizione per discutere più ampiamente di quanto sopra - anche in sede di apposito incontro presso il Ministero - ove codesta spettabile pubblica amministrazione lo ritenesse necessario, nonché in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente.

Cordiali saluti,



Marco Lupatini
Sithe Global Italia s.r.l.